

In Germania è consentito utilizzare cani e gatti randagi, abbandonati o selvatici per sperimentazioni sugli animali?

Una sintesi delle basi giuridiche

Introduzione

In alcuni paesi europei continua tenacemente a circolare la diceria che in Germania cani e gatti abbandonati - anche provenienti da appositi rifugi - vengano venduti ovvero consegnati a laboratori che eseguono sperimentazioni sugli animali.

In tali paesi questa circostanza è purtroppo causa di inutili difficoltà per il lavoro dei sostenitori della protezione degli animali che si occupano dell'affidamento di cani in Germania.

Per contribuire a sfatare queste dicerie e illustrare la situazione giuridica in Germania si vogliono qui esporre alcuni fatti sul tema.

Fatto 1:

Non è consentito utilizzare cani o gatti randagi, abbandonati o selvatici per sperimentazioni sugli animali.

DIRETTIVA 2010/63/UE (direttiva europea sulla sperimentazione animale)

Considerazione 21

Poiché gli antecedenti di animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono noti e la loro cattura e detenzione negli stabilimenti ne accresce l'angoscia, essi non dovrebbero di norma essere usati nelle procedure.

Articolo 11 cpv. 1: *Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.*

Regolamento ted. sulla protezione degli animali da laboratorio (TierSchVersV)

§ 21: *In sperimentazioni sugli animali non è consentito utilizzare animali abbandonati o selvatici di specie che normalmente vengono tenute in custodia dall'uomo.*

Fatto 2:

Cani e gatti devono essere stati allevati appositamente per l'impiego nelle sperimentazioni sugli animali.

DIRETTIVA 2010/63/UE (direttiva europea sulla sperimentazione animale)

Considerazione 21

Determinate specie di animali vertebrati utilizzate nelle procedure devono essere allevate appositamente a tale scopo affinché le persone che effettuano le procedure possano conoscerne a fondo il patrimonio genetico, biologico e comportamentale. Tali conoscenze migliorano la qualità scientifica e l'affidabilità dei risultati e riducono la variabilità (...)

Articolo 10 cpv. 1: *Gli Stati membri assicurano che gli animali appartenenti alle specie di cui all'elenco dell'allegato I possano essere utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati. (...)*

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

(...)

8. *Cane (Canis familiaris)*

9. *Gatto (Felis catus)*

(...)

Legge ted. sulla protezione degli animali (TierSchG)

§4 cpv. 3 comma 2: *È consentito sopprimere cani, gatti e primati a scopi scientifici solo nella misura in cui siano stati allevati a tale scopo o per essere utilizzati nella sperimentazione animale.*

Regolamento ted. sulla protezione degli animali da laboratorio (TierSchVersV)

§ 19: *È consentito utilizzare animali vertebrati e cefalopodi nella sperimentazione animale solo se sono stati allevati a tale scopo (...)*

§ 9 cpv. 2: *Chi acquista cani, gatti o primati privi di marcatura per cederli o impiegarli agli scopi indicati nel cpv. 1 comma 1 deve, su richiesta dell'autorità competente, (...) fornire prova che si tratta di animali allevati per tali scopi.*

Nota: gli scopi indicati al cpv. 1 comma 1 del regolamento TierSchVersV a cui si fa riferimento qui sono l'impiego nella sperimentazione animale e l'impiego di organi e tessuti a fini scientifici.

Fatto 3:

Tutti i cani e tutti i gatti destinati all'impiego nella sperimentazione animale devono essere marcati.

DIRETTIVA 2010/63/UE (direttiva europea sulla sperimentazione animale)

Articolo 32 cpv. 1 e 2:

(1) Ogni cane, gatto (...) è contrassegnato, al più tardi alla fine dello svezzamento, con un marchio permanente di identificazione individuale (...).

(2) Qualora un cane, un gatto (...) non ancora svezzato sia trasferito da un allevatore, fornitore o utilizzatore ad un altro prima di essere svezzato e non sia stato possibile marcarlo prima, il ricevente deve conservare sino alla marcatura una documentazione che specifica, in particolare, l'identità della madre.

Legge ted. sulla protezione degli animali (TierSchG)

§11a cpv. 3: Chi alleva cani, gatti (...)

- 1. destinati all'impiego nella sperimentazione animale o i cui organi e tessuti siano destinati a essere impiegati a fini scientifici, oppure*
- 2. che siano destinati all'impiego per uno degli scopi indicati nel § 6 cpv.1 comma 2 n. 4, deve marcarli affinché sia possibile accertare l'identità del singolo animale.*

Nota: gli scopi indicati al § 6 cpv. 1 comma 2 n. 4 della legge TierSchG sono il prelievo completo o parziale di organi e tessuti per eseguire trapianti a fini diversi da quelli scientifici, preparare colture o esaminare organi, tessuti o cellule isolate.

Regolamento ted. sulla protezione degli animali da laboratorio (TierSchVersV)

§9 cpv. 1: *Chi alleva cani, gatti o primati destinati all'impiego nella sperimentazione animale o i cui organi o tessuti siano destinati a essere impiegati a fini scientifici deve contrassegnare il singolo animale al più tardi alla fine dello svezzamento (...) con un marchio permanente che consenta di accertarne l'identità.*

Fatto 4:

Deve essere tenuto un fascicolo personale per ogni cane e per ogni gatto.

DIRETTIVA 2010/63/UE (direttiva europea sulla sperimentazione animale)

Considerazione 33

I primati non umani, i cani e i gatti dovrebbero avere un fascicolo personale che documenti la loro vita a partire dalla nascita (...)

Articolo 31

(1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori conservino le seguenti informazioni su ciascun cane, gatto (...):

- a) identità;*
- b) luogo e data di nascita, se noti;*
- c) se è allevato per essere usato nelle procedure (...)*

(2) Ogni cane, gatto (...) è dotato di un fascicolo sulla propria storia personale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto ai fini della presente direttiva. Il fascicolo è creato alla nascita, o quanto prima possibile dopo tale data.

Legge ted. sulla protezione degli animali (TierSchG)

§11a

Chi

- 1. eserciti un'attività soggetta ad autorizzazione secondo il § 11 cpv.1 comma 1 n. 1 oppure*
- 2. allevi o tenga animali vertebrati agli scopi indicati nel § 6 cpv.1 comma 2 n. 4 o commerci tali animali vertebrati deve conservare informazioni sull'origine, sul luogo di permanenza e nel caso di cani, gatti (...) sull'allevamento e sull'impiego di tali animali.*

Nota: l'attività summenzionata secondo il § 11 cpv. 1 comma 1 n. 1 della legge TierSchG è l'allevamento o il mantenimento (anche per la cessione a terzi) di vertebrati e cefalopodi destinati all'impiego nella sperimentazione animale o i cui organi e tessuti debbano essere impiegati a fini scientifici.

Gli scopi indicati al § 6 cpv. 1 comma 2 n. 4 della legge TierSchG sono il prelievo completo o parziale di organi e tessuti per eseguire trapianti a fini diversi da quelli scientifici, preparare colture o esaminare organi, tessuti o cellule isolate.

Eccezioni

Secondo il **Regolamento ted. sulla protezione degli animali da laboratorio** l'autorità competente può concedere deroghe al divieto di impiegare esemplari abbandonati di specie domestiche nella sperimentazione animale. Ciò tuttavia è possibile solo alla condizione rigorosa che sussistano “una necessità fondamentale di studi sulla salute e sul benessere degli animali oppure seri rischi per l'ambiente o la salute dell'uomo o degli animali” e che venga fornita una spiegazione scientifica che lo scopo della procedura possa essere raggiunto solo con l'impiego di uno di questi animali.

Questi casi però rivestono in Germania un ruolo estremamente limitato. Come esempio si cita in merito un'indagine in corso presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Lipsia sui gatti randagi della città di Lipsia. Nel quadro di tale studio durante la sterilizzazione e le cure mediche (Trap-Neuter-Return, TNR) vengono effettuati prelievi di campioni di sangue degli animali anche per una raccolta scientifica di dati relativi alla salute.

Secondo il **Regolamento ted. sulla protezione degli animali da laboratorio** l'autorità competente può concedere deroghe anche alla prescrizione che vengano impiegati esclusivamente animali vertebrati e cefalopodi allevati per l'impiego nella sperimentazione animale, “nella misura in cui ciò sia compatibile con la protezione degli animali” e “se la necessità di impiegare animali diversi da (...) quelli allevati è sufficientemente fondata a livello scientifico.”

È questo, per esempio, il caso nelle sperimentazioni terapeutiche o nelle procedure diagnostiche (anche “solo” prelievi del sangue) nel quadro di studi scientifici in cliniche universitarie, o cliniche veterinarie altrimenti specializzate, con i cani e i gatti che esse seguono come pazienti e i cui proprietari hanno fornito il consenso alla procedura.

Dato che tali studi con animali che hanno un proprietario vengono eseguiti per rispondere a una domanda scientifica (“a fini sperimentali”, cfr. TierSchG), essi vengono considerati sperimentazioni sugli animali e devono essere autorizzati dalle autorità.

Dato che i proprietari dei cani e dei gatti interessati non sono allevatori di animali da laboratorio, la richiesta di autorizzazione richiede anche una deroga dall'obbligo di impiegare esclusivamente animali vertebrati che siano stati allevati a tale scopo (cfr. § 19 del Regolamento ted. sulla protezione degli animali da laboratorio).

Questo è anche il motivo che spiega il numero relativamente alto di cani che sono registrati nella statistica tedesca del 2018 degli animali da laboratorio con l'indicazione di provenienza “animali provenienti dall'UE ma non nati in un allevamento registrato” secondo il **Regolamento ted. sulla registrazione degli animali da laboratorio**.

Conclusione

In base alla nostra valutazione, alla luce della situazione giuridica esistente in Germania è escluso l'impiego di animali abbandonati o provenienti da rifugi, dato che nella sperimentazione animale è vietato impiegare cani e gatti abbandonati o selvatici, ma solo esemplari allevati appositamente a tale scopo (cfr. §19 e §21 TierSchVersV).

Dichiarazione

In base a motivazioni etiche di protezione degli animali e per ragioni scientifiche TASSO è contraria alle sperimentazioni sugli animali. L'indicazione che nella sperimentazione animale sia consentito impiegare cani e gatti allevati appositamente a tale scopo va intesa soltanto come esposizione della situazione giuridica e in nessun caso come approvazione delle sperimentazioni su animali allevati appositamente a tale scopo, in considerazione anche del fatto che proprio le sperimentazioni particolarmente crudeli vengono eseguite con animali allevati appositamente.

Fonti:

1.) DIRETTIVA 2010/63/UE (direttiva europea sulla sperimentazione animale)

https://www.bfr.bund.de/cm/343/5_Beratung_Anlage%203_2010-63-EU.pdf

2.) Legge ted. sulla protezione degli animali (TierSchG)

<https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html>

3.) Regolamento ted. sulla protezione degli animali impiegati a fini sperimentali o altri fini scientifici (Regolamento ted. sulla protezione degli animali da laboratorio - TierSchVersV)

<https://www.gesetze-im-internet.de/tierschversv/BJNR312600013.html>

4.) Regolamento ted. sulla registrazione di animali vertebrati o cefalopodi impiegati a fini sperimentali o ad altri fini particolari (Regolamento ted. sulla registrazione degli animali da laboratorio)

http://www.gesetze-im-internet.de/verstiermeldv_2013/

Autrice: Dr. Cristeta Brause, TASSO e.V.

Edizione: giugno 2020

Nella mia qualità di traduttrice giurata ed abilitata in Baviera per la lingua italiana, dichiaro che la presente traduzione del documento, esibitomi in forma elettronica e redatto in lingua tedesca, è corretta e completa.

Luogo e data

Lappersdorf, 10 luglio 2020